

Codice A1702A

D.D. 8 giugno 2018, n. 659

**Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" (NO). Nuova sospensione del procedimento di rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C".**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 17.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "San Bernardino" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ettari 1898.21.14, ubicata nei Comuni di Barengo, Briona, Caltignaga e Momo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, fino al 31.01.2005;

viste le determinazioni dirigenziali n. 116 del 27.04.1999 e n. 40 del 15.03.2001 con le quali sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "S. Bernardino", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;

vista la determinazione dirigenziale n. 280 del 09.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 1157 del 23.12.2008 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta il 17.10.2017 (prot. n. 37671/A1702A) del Signor Maurizio GRASSI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società Agricola Faunistico Venatoria S. Bernardino S.R.L.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda e il rinnovo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.12.2026;

preso atto che all'interno dell'azienda ricade una Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi" e che, pertanto, in data 6 ottobre 2017 (prot. n. 23124/A1601A) è stata presentata al competente Settore Biodiversità e Aree Naturali, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria;

visto l'art. 43 comma 10 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i., che dispone che l'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento e che la conclusione di tale procedimento costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 con la quale il Settore Biodiversità e Aree naturali, nell'esprimere giudizio positivo di Valutazione di Incidenza rispetto al rinnovo della concessione, ha posto la condizione che siano ridefiniti i confini dell'AATV "San Bernardino"

escludendo i territori ricadenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" e di modo che vi sia una distanza fra i confini dei due Istituti (ZPS e AATV) non inferiore a 1000 m;

vista la nota prot. n. 12310/A1702A del 18.04.2018 al concessionario e da questi ricevuta il 23.04.2018, con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, al fine di formalizzare il provvedimento di rinnovo della concessione con le indicazioni contenute nella succitata determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 e cioè riduzione della superficie aziendale con esclusione della ZPS nonché di un'area di confine non inferiore a 1000 m, ha comunicato al concessionario dell'AATV la necessità di produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa:

- cartografia in duplice copia con l'indicazione dei nuovi confini;
- elenco delle particelle escluse dall'azienda;
- calcolo della superficie totale estromessa dall'AATV;

vista la comunicazione in data 14.05.2018 assunta al protocollo n. 14921/A1702A della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, che da parte del concessionario dell'AATV "San Bernardino" era stato proposto ricorso al TAR-Piemonte avverso la determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 del Settore Biodiversità e Aree naturali e che la medesima Direzione ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio, stante la richiesta di annullamento, previa sospensione, di atti dell'Ente;

vista la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 di sospensione a tempo indeterminato del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, in attesa della pronuncia dell'ordinanza del TAR-Piemonte sul ricorso presentato dal concessionario, dando atto che sarebbe stato riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena fosse definito l'esito del suddetto ricorso, uniformandosi alle decisioni del TAR-Piemonte;

vista la nota in data 23.05.2018 assunta al protocollo n. 16299 del 25.05.2018, con la quale il concessionario ha comunicato la propria determinazione a non procedere nel ricorso al TAR-Piemonte per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 e di avere richiesto al proprio legale patrocinante di non procedere al deposito al TAR-Piemonte del ricorso, avviato con notifica alla Regione Piemonte e all'ISPRA ma non ancora depositato al Tribunale Amministrativo;

considerato che, con determinazione dirigenziale n. 646 del 05.06.2018 è stata revocata la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.05.2018 per decadenza dei presupposti della sospensione del procedimento, dovuti al ricorso giurisdizionale al TAR-Piemonte;

vista la nota assunta al prot. n. 16287/A1702A del 25.05.2018 con la quale il concessionario ha trasmesso integrazione della procedura per la Valutazione di Incidenza rispetto alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi", ai fini del rinnovo dell'AATV;

vista la nota assunta al prot. n. 16311/A1702A del 25.05.2018 con la quale il concessionario ha chiesto al Settore Biodiversità e Aree naturali, di voler rivalutare la posizione dell'AATV alla luce delle succitate integrazioni apportate alla Valutazione di Incidenza;

vista la nota assunta al prot. n. 16416/A1700 con la quale il Settore Biodiversità e Aree naturali, facendo seguito alla succitata integrazione concernente la Valutazione di Incidenza, ha comunicato al concessionario dell'AATV "San Bernardino":

- di prendere atto del ritiro del ricorso avviato dall'AATV al TAR-Piemonte per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018 e del provvedimento prot. n. 12310 del 18.04.2018 del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura;
- di rilevare che detta documentazione non può essere accolta, in quanto inviata come integrazione ad una procedura di Valutazione di Incidenza ormai conclusa con l'assunzione della Determinazione dirigenziale n. 1 del 03.01.2018;
- l'opportunità che il concessionario, al fine di permettere l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, trasmetta la medesima documentazione presentando regolare istanza di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009;

vista la nota prot. n. 16883/A1702A in data 31.05.2018, con la quale il concessionario ha consegnato alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, una nuova istanza di Valutazione di Incidenza rispetto alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT1150010 "Garzaie Novaresi", ai fini del rinnovo dell'AATV, ai sensi dell'art. 43 della L.r. 18/2009;

ritenuto, altresì, di dover provvedere a una nuova sospensione del procedimento, in attesa degli esiti della nuova Valutazione di Incidenza in corso di predisposizione da parte del Settore Biodiversità e Aree naturali;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25.05.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

- di sospendere a tempo indeterminato il procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Bernardino", nella zona faunistica della Provincia di Novara e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, in attesa degli esiti del provvedimento di Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT 1150010 "Garzaie Novaresi", ai sensi dell'art. 43 della L.r. 19/2009 e s.m.i.;

- di dare atto che verrà riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena saranno definiti gli esiti di giudizio della nuova Valutazione di Incidenza.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Paolo BALOCCO

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
Mauro LAVAGNO